



**Convenzione per il conferimento all'Unione delle Terre d'Argine
del Servizio Finanziario, Tributi, Economato e Controllo di Gestione
da parte dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera**

Il giorno 31 del mese di Marzo dell'anno 2016, nella Sede dell'Unione dei Comuni delle Terre d'Argine con la presente convenzione, tra i signori:

- ALBERTO BELLELLI nato a Carpi il 03/02/1977 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CARPI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 23/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- PAOLA GUERZONI nata a Modena il 31/05/1965 la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CAMPOGALLIANO, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 23/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- LUISA TURCI nata a Novi di Modena il 29/04/1952 la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI NOVI DI MODENA, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 23/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- ROBERTO SOLOMITA nato a Modena il 20/06/1976 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SOLIERA, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 22/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
- LUISA TURCI nata a Novi di Modena il 29/04/1952 la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 30/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che con atto costitutivo, sottoscritto in data 29 maggio 2006, i Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera hanno costituito l'Unione delle Terre d'Argine in conformità allo Statuto ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, delle Leggi regionali n. 3/1999, n.11/2001 e n. 6/2004;
- che i Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera aderenti all'Unione delle Terre d'Argine fanno parte dell'ambito territoriale ottimale di Terre d'Argine e lo esauriscono;

- che lo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine all'articolo 6 prevede che i Comuni possono conferire all'unione le materie di propria competenza, le materie ad essi delegate, nonché la gestione di servizi pubblici;

- che lo stesso articolo 6 dello Statuto dell'unione delle Terre d'Argine prevede fra le materie che possono essere conferite rispettivamente al comma 1, lettera f, quelle appartenenti all'area "Servizi generali di supporto" e che quest'ultima comprende le materie attinenti la gestione economica, contabile, finanziaria e di bilancio e il controllo gestionale;

- che l'articolo 7 dello Statuto dell'unione delle Terre d'Argine prevede che il trasferimento, sia da parte di tutti che da parte di due o più Comuni, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte del Consiglio dell'unione, di uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
- la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
- le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'unione;
- le modalità di recesso;

- che tutti i Comuni dell'ambito ottimale Terre d'Argine hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dal 01/04/2016 ai sensi del combinato disposto dell' art.7, co.4, l.r.21/2012 e dell'art.1 l.r.23/2013;

- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione finanziaria comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza:

- Comune di Campogalliano atto consiliare n. 10 del 23.03.2016;
- Comune di Carpi atto consiliare n. 38 del 23.03.2016;
- Comune di Novi di Modena atto consiliare n. 24 del 23.03.2016;
- Comune di Soliera atto consiliare n. 25 del 22.03.2016;
- Unione delle Terre d'Argine atto consiliare n. 8 del 30.03.2016.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione delle Terre d'Argine, per brevità chiamata Unione, della gestione in forma associata e coordinata del Servizio finanziario, tributi, economato e controllo di gestione (decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. a).

In particolare, si dispone il conferimento della gestione:

- del Servizio finanziario a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'Unione e degli enti aderenti, in conformità ai principi di legge e di regolamento;

- del Servizio tributi a cui sono affidate le attività di gestione di imposte e tasse e di lotta all'evasione fiscale per gli enti aderenti;

- del Servizio economato a cui sono affidate anche le funzioni di provveditorato e, in particolare, gli acquisti trasversali assegnati dall'Unione e dai Comuni aderenti;

- del Servizio controllo di gestione di cui agli artt. 196 e ss. TUEL, a cui sono affidati i compiti di cui all'art. 147, comma 2, lettera a) per conto dell'Unione e dei Comuni aderenti, in stretto raccordo con gli altri organi di controllo interno istituiti in forma singola o associata, in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

3. L'ambito funzionale del conferimento verrà specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

4. Il Settore, da ora in avanti denominato "Servizi Finanziari" è istituito presso l'Unione dei Comuni Terre d'Argine e assume la titolarità della funzione finanziaria, tributaria, economale e del controllo di gestione anche degli altri enti.

5. I servizi e le attività svolte dal Settore "Servizi Finanziari" sono individuate nell'allegato A) che fa parte integrante della presente convenzione. Tale elenco potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni con specifici atti della Giunta dell'Unione di cui verrà data comunicazione ai Comuni aderenti.

6. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza dal 01/04/2016.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. Il trasferimento della funzione in Unione non modifica pertanto la titolarità degli organi di governo, che rimane in capo ai singoli enti, per quanto concerne le funzioni riservate per legge ad ogni ente locale e quelle specifiche relative ai comuni. Rimangono in capo ai singoli enti, che si avvalgono della struttura organizzativa dei Servizi finanziari in Unione, gli atti ad essi riservati di cui all'allegato A.

Sono altresì escluse dal conferimento la soggettività attiva di imposta, e la determinazione di aliquote tributarie e tariffe salvo quelle relative ai servizi gestiti direttamente dall'Unione, gli atti relativi al contenzioso in materia tributaria.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 5 e 6 della presente convenzione.

8. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

9. In particolare, il Servizio finanziario può essere strutturato mediante istituzione di posizioni di responsabilità di 2° livello per territorio o per materia, presso uno o più enti, ferma restando la responsabilità unica del dirigente dell'Unione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 39 dello statuto dell'Unione il personale dipendente a tempo a tempo indeterminato e determinato, impiegato nei Comuni conferenti per rispondere alle competenze, alle funzioni e per svolgere le attività conferite all'Unione e individuato dalle rispettive amministrazioni, viene trasferito all'atto della decorrenza del conferimento nel rispetto del d.lgs. 165/2001 e L. 449/1997 . In fase di avvio della presente convenzione, il personale dipendente dai Comuni aderenti indicato nell'allegato B quale parte integrante della presente convenzione, viene trasferito all'Unione contestualmente al trasferimento delle competenze e delle funzioni.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del conto economico preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività trasferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'articolo 45 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 30 giugno e 30 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli

assestamenti previsionali definiti, che comportano modifiche a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione.

4. I trasferimenti statali, regionali, di altri enti destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

5. Proventi

Dal 1° aprile 2016 l'Unione è titolare degli eventuali proventi derivanti dai servizi inerenti le materie trasferite all'Unione oggetto della presente convenzione.

6. Costi di funzionamento

L'Unione sostiene tutti i costi di funzionamento delle strutture centralizzate, per l'esercizio delle competenze, delle funzioni e lo svolgimento delle attività inerenti le materie che i Comuni trasferiscono con la presente convenzione. Tali costi di funzionamento sono iscritti nel bilancio dell'Unione, dandovi copertura con i trasferimenti specifici per le materie da parte dello Stato, delle regioni, di altri enti, o da altri soggetti, con i proventi dei servizi erogati e con i trasferimenti richiesti ai Comuni, necessari al pareggio della gestione economica delle materie conferite.

A titolo indicativo i costi di funzionamento si riferiscono a:

- stipendi contributi e ogni altro emolumento dovuto al personale;
- corsi di aggiornamento e formazione del personale;
- costi relativi alla manutenzione evolutiva o correttiva dei vari pacchetti applicativi;
- costi relativi alla manutenzione dei mezzi delle strumentazioni tecnico/operative e delle strumentazioni informatiche, delle infrastrutture e degli impianti tecnologici, degli arredi, macchine per ufficio e di ogni altra attrezzatura o mezzo utilizzati;
- materiale tecnico, stampati, materiale di cancelleria e altro materiale di consumo, abbonamenti a giornali e riviste ;
- spese postali e altre spese relative alla stampa delle fatture ed inoltre delle medesime agli utenti;
- prestazioni di servizio per le pulizie dei locali e l'acquisto di prodotti di pulizia ;
- manutenzione ordinaria degli immobili e delle strutture;
- contributi diversi;
- spese per utenze degli edifici destinati all'esercizio delle materie trasferite;
- ogni altra spese e trasferimenti direttamente imputabili alle materie trasferite.

7. La Giunta dell'Unione per le materie trasferite dalla presente convenzione ed ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, sviluppa gli indirizzi espressi in sede consiliare predisponendo progetti specifici per l'Unione e i territori dei singoli Comuni conferenti, definendo negli atti che li istituiscono o che ne determinano il funzionamento, i criteri per l'attribuzione dei costi spettanti ai Comuni beneficiari, a cui questi corrispondono con equivalenti trasferimenti finanziari all'Unione.

8. Tutti i costi di funzionamento non attribuiti dalla Giunta dell'Unione ai Comuni sulla base dei criteri di ripartizione specifici, che non trovano copertura con altri trasferimenti e proventi, sono

coperti da trasferimenti dei Comuni, secondo quanto previsto dal bilancio preventivo e dagli assestamenti in corso di esercizio e determinati sulla base della loro correlazione con le attività e le funzioni svolte in forma associata a favore dei singoli territori.

Art. 5 – SEDE

1. La sede operativa è stabilita presso gli uffici dell'Unione.
2. Le articolazioni territoriali saranno stabilite dalla Giunta dell'Unione che ne definirà struttura e modalità di funzionamento.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione ordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio

previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento. L'investimento può riguardare più Comuni. In questo caso le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o a parte d'essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi in comodato d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dei Comuni. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI

1. La presente convenzione decorre dalla data di cui all'art. 2, comma 1, ed ha durata indeterminata come previsto dall'art. 2 bis dello Statuto dell'Unione dei Comuni.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento

DELL'UNIONE

1. In accordo con l'articolo 3 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale revoca delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti tutte le materie trasferite dal Comune all'Unione.
2. In accordo con l'articolo 7 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune, pur non recedendo dall'Unione, può revocare le competenze, le funzioni e le attività inerenti una o più materie precedentemente trasferite all'Unione.
3. Nei due casi precedenti di Recesso o Revoca il Comune revocante ritorna nella piena titolarità delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti le materie precedentemente trasferite all'Unione, nei tempi previsti dallo Statuto dell'Unione. La revoca è esercitata entro il mese di giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo come previsto dall'articolo 7, comma 4, dello Statuto dell'Unione.
4. La retrocessione delle titolarità delle materie precedentemente conferite comporta il trasferimento al Comune revocante del personale che l'Unione ha assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del Recesso o della Revoca, sono trasferiti dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al Comune recedente.
5. Tutti i beni che l'Unione utilizza in comodato d'uso gratuito, tornano in uso al Comune revocante, qualora di sua proprietà. Ritornano nella titolarità del Comune revocante anche tutti i beni mobili ed immobili, destinati all'esercizio delle attività revocate, trasferiti gratuitamente dal Comune interessato all'Unione, durante il periodo in cui quest'ultima ha gestito le materie oggetto della revoca.
6. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della Revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
7. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo.
8. In caso di scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, le modalità di trasferimento dei beni immobili dall'Unione ai Comuni coincidono con quelle indicate, ai

precedenti commi 5 e 6, mentre per il caso previsto al comma 7, le modalità di retrocessione ai Comuni sono definite nell'atto di scioglimento.

9. In caso di scioglimento o revoca dell'Unione o revoca del servizio in oggetto, il personale trasferito è rassegnato al Comune conferente di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'articolo 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria dotazione organica.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è il responsabile esterno al trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Riguardo a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 della presente convenzione, il subentro dell'Unione nei rapporti in essere con soggetti terzi avverrà dal 01/01/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CARPI

Alberto Bellelli

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Paola Guerzoni

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA

Luisa Turci

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLIERA

Roberto Solomita

LA PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

(Luisa Turci)

Dato in Carpi, presso la sede dell'Unione il 31.03.2016